

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**, dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(648) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), MASSIMILIANO PESENTI (calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl - (nota N°. 10212/380pf10-11/SP/blp del 23.6.2011).**

Risulta dagli atti del presente Deferimento che il Sig. Massimiliano Pesenti, calciatore attualmente tesserato per la Società UC Albinoleffe, in costanza di incarico conferito il 7 ottobre 2008 all'Agente calciatori Sig. Pino Letterio, aveva conferito ulteriore incarico ad altro Agente calciatori Sig. Ulisse Savini risalente al 2 settembre 2010, nonostante che a tale data il primo incarico fosse vigente per essere stato revocato il 4 ottobre 2010.

La Procura federale, in siffatta situazione, ha deferito a questa Commissione il Pesenti per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in via autonoma ed anche in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori; il Savini per violazione dell'art. 1 CGS in via autonoma ed anche in relazione agli artt. 19 commi 1 e 5 del Regolamento Agenti Calciatori; la Società UC Albinoleffe per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS stante il comportamento antiregolamentare tenuto dal proprio calciatore.

Resiste al Deferimento il Sig. Ulisse Savini, il quale con Deduzioni a difesa redatte a mezzo di difensore, ha eccepito in via preliminare la violazione del termine a comparire dinnanzi questa Commissione, atteso che l'avviso di convocazione per l'udienza del 22 luglio 2011 gli era stato comunicato il 13 luglio 2011 e che pertanto il comma 3 dell'art. 41 CGS non era stato rispettato; in via subordinata e nel merito, ha dedotto che alcuna responsabilità può essergli contestata, in quanto prima di accettare l'incarico del Pesenti aveva contattato il collega Letterio, che gli aveva assicurato la risoluzione del rapporto con il calciatore, in una all'impegno di depositare la revoca dell'incarico presso la Commissione Agenti Calciatori.

Ha aggiunto che il Letterio, a causa di numerosi impegni professionali e familiari, non aveva potuto depositare detta revoca in tempo utile, sicchè non per colpa né tantomeno per dolo si era trovato nella situazione che aveva dato corpo al Deferimento.

Ha concluso per il rigetto del Deferimento e per il conseguente proscioglimento, ovvero, ove soccorresse ogni contraria ipotesi, l'irrogazione di una minima sanzione, il tutto previa ammissione di prova diretta sulle circostanze dedotte a difesa.

La Società UC Albinoleffe Srl ha presentato Memoria autorizzata di contestazione della fondatezza del Deferimento, con istanza di rigetto dello stesso ed, in subordine, di

applicazione di sanzioni minime. Ha dedotto che, al momento del mandato conferito dal Pesenti al Letterio (7 ottobre 2008), il calciatore era tesserato in regime di prestito per la Società Lumezzane e che egli, rientrato alla UC Albinoleffe, aveva conferito il mandato al Savini (2 settembre 2010), per cui sussiste carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente in quanto il primo mandato si era concluso allorquando il calciatore era in forza ad altra Società.

Alla riunione odierna, nel mentre i resistenti, comparsi a mezzo del loro difensore, si sono riportati alle istanze di cui sopra, la Procura federale, contestata la fondatezza delle eccezioni sollevate dai resistenti, ha chiesto applicarsi a carico dei deferiti le seguenti sanzioni: la squalifica di tre giornate di gara per il calciatore Massimiliano Pesenti, l'ammenda di € 10.000,00 per il Savini, l'ammenda di € 10.000,00 per la Società UC Albinoleffe Srl.

La Commissione osserva quanto d'appresso.

Appare infondata la eccezione sollevata dal resistente sulla violazione del termine a comparire; l'art. 41 comma 3 CGS attiene al procedimento per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica, di natura diversa dal caso in esame; la norma applicabile è quella dell'art. 30 comma 9 CGS, in forza della quale "il termine a comparire innanzi all'Organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione".

Nel caso in esame, la costituzione dello stesso resistente e la circostanza che egli abbia contestato nel merito il Deferimento, dimostra ogni oltre ragionevole dubbio la piena conoscenza della fissazione della udienza e l'accettazione del contraddittorio, con conseguente sanatoria di ogni eventuale asserita irregolarità.

Nel merito, il Deferimento è fondato.

Risulta dagli atti che alla data del 2 settembre 2010 della sottoscrizione del mandato tra il calciatore Pesenti e l'agente Savini era ancora vigente il mandato che il calciatore medesimo in data 7 ottobre 2008 aveva conferito all'agente Letterio, sicché il Savini non avrebbe dovuto accettare l'incarico, essendo vietato all'agente di assistere un calciatore che sia vincolato da un mandato con altro agente, come è dato evincere dall'art. 19 comma 1 inciso a) del Regolamento degli Agenti Calciatori. Peraltro, non vi è prova in atti che il Pesenti ed il Letterio avessero assicurato al Savini la risoluzione del loro rapporto, che comunque il Savini avrebbe dovuto accertare presso la Commissione Agenti Calciatori prima di sottoscrivere il contratto con il Pesenti.

Alla stregua di siffatte circostanze, le prove richieste dal Savini, ancorché non previste dalle Norme generali del procedimento, di cui al Titolo IV artt. 33 e ss CGS, non sono in ogni caso ammissibili, essendo stata raggiunta prova piena sulla sussistenza delle violazioni regolamentari ascritte ai deferiti.

Andranno pertanto applicate a carico dell'agente Savini le pene previste dall'art. 26 comma 1 Regolamento Agenti Calciatori ed al calciatore Pesenti quelle di cui all'art. 19 CGS. A tutto questo consegue la responsabilità di natura oggettiva a carico della Società UC Albinoleffe Srl, che, al momento della sottoscrizione del secondo mandato da parte del Pesenti al Savini, su cui si controverte, aveva in forza il calciatore medesimo.

Quest'ultimo, peraltro, nonostante che lo avesse richiesto, non è comparso alla riunione odierna per essere liberamente ascoltato.

Vanno applicate sanzioni ridotte rispetto al chiesto, che appaiono congrue ai fatti.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e, per l'effetto, commina all'agente Ulisse Savini la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (Euro cinquemila//zerzero), al calciatore Massimiliano Pesenti la squalifica per 1 (una) gara ufficiale da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; alla Società UC Albinoleffe Srl l'ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila//zero zero).

**(647) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARTOLOMEO D'ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (N°. 10142/1606pf10-11/SS/fc del 21.6.2011).**

Con atto del 21 giugno 2011 il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, quale Presidente della Società AS Taranto calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 5, commi 1, 4 e 6 punto b del C.G.S., per avere espresso, nel corso di una trasmissione televisiva irradiata in data 09/11/2010 dal canale "Studio 100", giudizi offensivi del prestigio, della dignità e della professionalità del Sig. Dellisanti Francesco, tecnico abilitato, espressioni peraltro, successivamente pubblicate dal quotidiano "Nuovo Quotidiano di Puglia " nella edizione del 10/11/2010; la Società As Taranto Calcio Srl per rispondere della violazione dell'4, comma 1, del C.G.S, a titolo di responsabilità diretta, anche in riferimento all'art. 5, comma 2 del CGS, per quanto ascritto al proprio Presidente. Il D'Addario ha presentato memoria anche per conto della Società Taranto Calcio, contestando l'addebito previo inquadramento dei fatti nel contesto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Dellisanti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la As Taranto Calcio Srl, e l'inibizione per la durata di 3 (tre) mesi per il D'Addario; è altresì comparso il difensore dei deferiti il quale si è riportato alle memorie depositate.

**Motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il procedimento trae origine dalla nota del 15/03/2011 inoltrata alla Procura federale dal Segretario Federale FIGC, relativa ad un'istanza di autorizzazione ex art. 30, comma 4, dello Statuto Federale presentata dall'allenatore Dellisanti Francesco, per poter promuovere azione penale nei confronti del tesserato Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, Presidente della Società As Taranto Calcio per la stagione sportiva 2010-2011.

Il Dellisanti, tecnico abilitato professionista (matricola 21335), è stato allenatore responsabile della prima squadra dell'AS Taranto dal 22/01/2010 al 15/03/2010, data in cui è stato sollevato dall'incarico per attribuirgli la responsabilità della squadra Berretti, funzione mantenuta sino al 16/03/2010 data in cui è stato esonerato anche da tale incarico.

In data 09/11/2010, il Presidente della As Taranto Calcio Srl, Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in diretta dal canale televisivo "Studio 100", a seguito delle domande rivoltegli da un giornalista sulla sequenza di

allenatori cambiati dal Taranto Calcio, rilasciava commenti e considerazioni offensive sulla reputazione personale e professionale del tecnico Sig. Dellisanti Francesco. Dalla trascrizione dell'intervista, sono state estrapolate le seguenti espressioni: ".....Dellisanti, Dellisanti è venuto da lei ospite ieri sera. Dellisanti è un incubo. Dellisanti era un uomo esaurito, fortemente esaurito. L'abbiamo supportato in mille modi, purtroppo anche un po' ignorante perché probabilmente non ricorda le cose che dice.....l'abbiamo supportato in mille modi anche psicologicamente, cioè anche suggerendogli di rivolgersi ad uno psicanalista."

Agli atti vi è inoltre copia di un articolo tratto dal quotidiano " Nuovo Quotidiano di Puglia " del 10/11/2010, ove a pagina 32 a firma di Carrieri Mimmo, si riportano le dichiarazioni rese dal Presidente del Taranto nel corso della suddetta intervista televisiva.

Osserva la Commissione che le dichiarazioni sopra riportate non possono essere ricondotte entro i confini del legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, dal momento che le espressioni utilizzate dal Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo, quale Presidente della Società As Taranto calcio, nei confronti del tecnico Sig. Dellisanti Francesco, per il loro tono letterale e per le modalità espressive utilizzate, risultano aver travalicato anche l'ambito di esercizio del "diritto di critica", per trasmodare in giudizi offensivi del prestigio, della dignità e della professionalità del soggetto federale al quale erano destinate. Va inoltre considerato che le dichiarazioni in questione sono state rese da un appartenente alla sfera professionistica, che peraltro riveste il ruolo di Presidente di Società, e tale circostanza rende particolarmente grave il comportamento del tesserato stante la sua carica e la responsabilità che ne deriva. Va rilevato che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della legge 8 Febbraio 1948 n°. 7.

I fatti esposti ed evidenziati dagli atti, integrano dunque la violazione di cui all'articolo 5, commi 1, 4 e 6 punto b, del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibili al Sig. D'Addario Vincenzo Bartolomeo quale Presidente della Società As Taranto calcio Srl Dalla citata condotta consegue la responsabilità diretta della As Taranto Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, anche in relazione all'art. 5, comma 2, del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, considerata anche la recidiva, stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:  
€ 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda nei confronti della As Taranto Calcio Srl;  
l'inibizione per la durata di mesi 2 (due) nei confronti di D'Addario Vincenzo Bartolomeo.

**(650) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO POTERE (Segretario e addetto alla sicurezza della Società SS Chieti Calcio Srl) Società SS CHIETI CALCIO Srl - (N°. 10204/1695pf09-10/AM/ma del 23.6.2011).**

Con atto del 23 giugno 2010 il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Luciano Potere nella sua qualità di Segretario ed addetto alla sicurezza della SSD Chieti Calcio a r.l. ai sensi dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 14 comma 1 del CGS per avere omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Chieti-Campobasso dell'11/4/2010 del campionato di serie D, così consentendo ad alcuni

sostenitori della squadra di calcio locale presenti all'interno dell'impianto sportivo in tale occasione di aggredire il calciatore della squadra avversaria Covelli colpendolo con uno schiaffo, nonché di distruggere la vetrata della sala stampa posta alle spalle della tribuna autorità, con evidente pericolo per l'incolumità pubblica, essendo stati scongiurati ulteriori più gravi eventi solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine; la SSD Chieti Calcio a r.l. ex art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni sopra indicate addebitabili al Segretario e responsabile della sicurezza della Società Chieti Sig. Luciano Potere.

I deferiti hanno presentato memoria: la Società Chieti ha dedotto la propria assoluta estraneità ai fatti contestati assumendo che il Potere non è mai stato responsabile alla sicurezza per la Società, e contestando i fatti addebitati; il Potere ha eccepito la nullità del capo di incolpazione deducendo di essere tesserato per la F.I.G.C. come segretario e non come responsabile per la sicurezza, ed ha anche contestato, nel merito, i fatti addebitati. Alla riunione odierna, il difensore dei deferiti ha eccepito l'improcedibilità del deferimento per presunta violazione del termine per la conclusione delle indagini, riportandosi per il resto alla memoria difensiva depositata. E' comparso altresì il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la SSD Chieti Calcio a r.l. e l'inibizione per la durata di 2 (due) mesi per il Potere.

#### **Motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità del deferimento, in quanto l'ultimo atto di indagine costituito dalla relazione conclusiva del sostituto della Procura federale è datato 2.10.2010, pertanto in epoca precedente alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle indagini; mentre il successivo atto di deferimento è irrilevante ai fini in questione, non costituendo atto di indagine per costante giurisprudenza degli Organi della giustizia sportiva.

Nel merito si osserva che con relazione in data 18/5/2010, il Collaboratore della Procura federale ha comunicato che nel corso degli interrogatori effettuati a Campobasso nell'ambito del procedimento n. 1284 09/10, il Presidente della Società Campobasso Sig. Ferruccio Capone gli aveva consegnato un DVD contenente immagini di scontri avvenuti nel corso della gara Chieti-Campobasso dell'11/4/2010 del campionato di serie D. In base a quanto riferito dal predetto Capone, in tale occasione, alcuni dirigenti e steward del Chieti avrebbero aggredito il calciatore del Campobasso Covelli, presente in tribuna, mentre alcuni tifosi avrebbero aggredito alcuni giornalisti molisani facendo irruzione nella sala stampa e provocando anche danni alla struttura dello stadio.

La visione del filmato registrato nel DVD, formante parte integrante degli atti, dimostra che al termine della gara Chieti-Campobasso dell'11/4/2010 del campionato di serie D, si verificarono degli scontri tra la tifoseria locale, ed alcuni appartenenti alla Società Campobasso presenti nella tribuna autorità dello stadio "Angelici" di Chieti. Nell'ambito della deposizione resa il 27/09/2010 il Covelli ha ricostruito in modo puntuale il succedersi degli accadimenti, confermando che al termine della gara egli venne aggredito da un tifoso che era riuscito ad avvicinarsi a lui schiaffeggiandolo. La visione delle immagini ha confermato che effettivamente un tifoso si è diretto indisturbato verso la parte centrale dello stadio dove è situata la tribuna autorità e dove si trovava il Covelli, che dopo

l'aggressione è stato protetto da alcune persone intervenute sul luogo. Va rilevato che effettivamente almeno uno di essi, benché in abiti borghesi, può essere ritenuto appartenere alle forze dell'ordine sia in quanto in possesso di una radio VHF del tipo di quelle impiegate dalla Polizia di Stato nei servizi di ordine pubblico, sia perché riconosciuto come tale anche dai dirigenti del Chieti ascoltati nel corso delle indagini. Le intemperanze dei tifosi locali trasmodarono poi nella distruzione della vetrata della sala stampa posta alle spalle della tribuna autorità, così come rilevabile dalla visione del filmato. Va considerato che soltanto l'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di evitare ulteriori e ancora più gravi eventi. Va inoltre considerato che al momento del fatto sugli spalti era sicuramente presente il Sig. Luciano Potere, Segretario della SSD Chieti Calcio a r.l., il quale ha confermato la circostanza; il medesimo Potere è risultato essere addetto alla sicurezza per la predetta Società.

La concreta realizzazione dei fatti di violenza indicati e la valutazione dell'estrema facilità con la quale gli stessi si sono verificati è di per sé sufficiente ad affermare che il responsabile della sicurezza, Sig. Potere, non si è adoperato adeguatamente nell'adozione delle necessarie e doverose cautele imposte dalla normativa federale; nel caso di specie deve inoltre considerarsi che in base a quanto riferito dal Covelli: "*nessuno stewards intervenne*" e che "*... neanche alcuno della Società del Chieti si prodigò per sedare gli animi*" ad ulteriore conferma della totale inidoneità delle cautele e del disinteresse da parte del responsabile. La mancata qualifica formale di responsabile della sicurezza, non esime il Potere dalla propria responsabilità in quanto, la mancata previsione di tale figura di responsabile per il campionato di serie D, non comporta l'esonero della responsabilità per chi di fatto è incaricato di tale aspetto della gestione di una gara, e il Potere stesso ha ammesso nella propria memoria difensiva di essersi occupato di tale gestione, quale Segretario della Società.

Pertanto deve ritenersi provata la responsabilità del Sig. Luciano Potere nella sua qualità di addetto alla sicurezza della SSD Chieti Calcio a r.l. in riferimento ai fatti di cui al deferimento. La SSD Chieti Calcio a r.l. risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

€ 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda nei confronti della SSD Chieti Calcio a r.l.

L'inibizione per la durata di mesi 1 (uno) nei confronti di Potere Luciano.

**(633) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO DE CINTI (tecnico/collaboratore della Società SSD Civis Colleferro 1997), DANIELE MANDOVA (Presidente della Società SSD Civis Colleferro 1997), Società SSD CIVIS COLLEFERRO 1997 - (N°. 9705/891pf10-11/MS/vdb del 10.6.2011).**

La Procura federale, con atto del 10 giugno 2011, ha deferito a questa Commissione il Sig. Marco De Cinti, il Sig. Daniele Mandova, presidente della SSD Civis Colleferro 1997 e la società SSD Civis Colleferro 1997 ed ha contestato: al primo, la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 22 comma 8 CGS per aver presentato in data 14 ottobre

2010 domanda di ammissione al corso di informazione CONI – FIGC per “Istruttori di Scuola Calcio” operanti nelle Scuole Calcio e per aver partecipato a tale corso, fino al momento della sua esclusione, pur non avendone titolo perché soggetto alla sanzione di squalifica a termine con contestuale preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; al secondo, la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver sottoscritto la domanda presentata dal De Cinti di ammissione al corso di cui sopra, così esplicitamente ammettendo e certificando che la società dal medesimo legalmente rappresentata si era avvalsa del De Cinti medesimo quale tecnico/collaboratore nonostante che questi fosse colpito dalla sanzione sopra descritta; alla terza, la responsabilità diretta e la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 per la violazione rispettivamente ascritta al suo presidente ed al suo tesserato.

Era risultato alla Procura federale, in seguito ad informativa del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, resa su segnalazione della Segreteria del Coordinatore del SGS Lazio, che il De Cinti partecipava al corso di cui trattasi nonostante che fosse squalificato sino al 3 aprile 2013 e che la domanda di partecipazione al corso, recante la data del 14 ottobre 2010 e nella quale il De Cinti dichiarava di svolgere attività di tecnico/collaboratore presso la società SSD Civis Colleferro, militante nella stagione 2010/2011 nel Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, recava il timbro circolare della società SSD Civis Colleferro e la firma del suo presidente.

Notificati del Deferimento, tanto il De Cinti quanto il Mandova hanno fatto pervenire a questa Commissione due distinti scritti, a mezzo dei quali, nel mentre il De Cinti ha dedotto che la società SSD Civis Colleferro 1997 non era a conoscenza della squalifica e che egli non sapeva che la sua situazione di calciatore potesse influire nel settore giovanile, il Mandova ha eccepito che non conosceva la squalifica del De Cinti, avendo prestato attenzione solo alla parola di quest’ultimo, che nulla gli aveva dichiarato al riguardo.

All’udienza odierna, è comparsa la sola Procura federale, la quale, riepilogati i fatti, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: la squalifica di mesi 8 per il De Cinti; l’inibizione di mesi 6 per il Mandova; l’ammenda di € 1.500,00 per la SSD Civis Colleferro 1997.

Il Deferimento è fondato.

L’art. 22 comma otto CGS prevede che “i dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all’art. 1 comma cinque, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa (...)”.

Il De Cinti ha omesso di osservare tale norma, non potendo non sapere che il divieto è esteso a qualsiasi espressione di attività sportiva afferente la FIGC, ivi compresa quella riconducibile al Settore Giovanile e Scolastico.

Il De Cinti, peraltro, al momento della domanda di partecipazione al corso, era afflitto dalla sanzione già evidenziata, comminatagli dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Frosinone, pubblicata sul CU n. 64 del 3 aprile 2008, per atti di violenza in danno dell’arbitro della gara Atletico Colleferro – Legio VI Victrix del 30 marzo 2008 valida per il Campionato di Terza Categoria.

Tale sanzione non poteva a sua volta non essere nota alla società SSD Civis Colleferro 1997 ed al suo presidente Mandova Daniele, atteso che ai sensi dell’art. 2 comma terzo

CGS il contenuto dei CU si intende conosciuto con presunzione assoluta, a far data dalla sua pubblicazione.

P.Q.M.

considerato che, per la posizione del De Cinti, l'ultimo inciso dell'art. 22 comma otto CGS prevede l'aggravamento della sanzione in caso di violazione dei divieti, infligge al Sig. Marco De Cinti la squalifica di ulteriori mesi 8 (otto) da aggiungersi alla squalifica tuttora in corso (che è sino al 3 aprile 2013), confermando la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; infligge al Sig. Daniele Mondova, nella qualità di presidente della società SSD Civis Colleferro 1997, la inibizione di mesi 6 (sei); commina alla SSD Civis Colleferro 1997 l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento//zerozero).

**(306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FANICCHI (Presidente della Società Corito Free Sport all'epoca dei fatti), DOMENICO NOVELLI (dirigente accompagnatore della Società Corito Free Sport all'epoca dei fatti), TOMMASO TEDESCHI (Presidente della Società US Serino 1928 all'epoca dei fatti) MARCO CHIARABOLLI (già calciatore tesserato per la Società Corito Free Sport, attualmente tesserato per la Società ASD San Lorenzo) Società US SERINO 1928 - (N°. 5080/52pf10-11/GR/mg del 31.1.2011).**

In seguito ad un esposto – denuncia datato 20 maggio 2010, la Procura federale, svolte le consequenziali indagini, ha deferito a questa Commissione il Sig. Francesco Fanicchi, all'epoca dei fatti Presidente della Società Corito Free Sport; il Sig. Domenico Novelli, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della stessa Società; il Sig. Tommaso Tedeschi, all'epoca dei fatti presidente della Società US Serino 1928; la Società US Serino 1928; il Sig. Marco Chiaraboli, all'epoca dei fatti calciatore della Società Corito Free Sport, per rispondere:

il Fanicchi, della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver partecipato all'udienza del 26 febbraio 2010 tenuta dalla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Toscana su deferimento della Procura federale anche a carico della Società Corito Free Sport, qualificandosi presidente della deferita, benché tale carica non fosse stata ancora comunicata al Comitato di appartenenza a mente dell'art. 37 NOIF; e della ulteriore violazione degli artt. 21 n. 3 e 38 n. 4 NOIF per aver partecipato alla gara Serino – Victoria Ivest del 27 aprile 2008, valevole per il Torneo Trasimeno Cup, in qualità di allenatore della Società US Serino 1928, benché fosse tesserato per la Società Corito Free Sport;

il Novelli, della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 21 n. 3 e 38 n. 4 NOIF per aver partecipato alla gara di cui sopra in qualità di massaggiatore della Società US Serino 1928, benché fosse tesserato per la Società Corito Free Sport; e della ulteriore violazione degli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, in quanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Società Corito Free Sport, aveva consentito la irregolare partecipazione del calciatore Marco Chiaraboli alle gare del campionato di Terza Categoria Valentino Mazzola – Corito Free Sport del 20 settembre 2009 e Corito Free Sport – Atletico Piazze del 27 settembre 2009; nonché della ulteriore violazione dell'art. 61 comma 1 NOIF per aver sottoscritto la distinta della gara disputata l'11 aprile 2010 tra la Società Corito Free Sport e la Società Pietraia, alla quale aveva partecipato il

calciatore Chiarabolli in posizione irregolare in quanto squalificato, attestando con tale sottoscrizione che tutti i calciatori della Società Corito Free Sport e quindi anche il Chiarabolli erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza;

il Tedeschi, della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in quanto, anche per le dimensioni della Società US Serino da lui presieduta, non poteva non essere a conoscenza che nella gara del 27 aprile 2008 Serino – Victoria Ivest erano stati utilizzati un allenatore (il Fanicchi) ed un massaggiatore (il Novelli), che erano entrambi tesserati per la Società Corito Free Sport;

la Società US Serino 1928, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in conseguenza dell'addebito ascritto al proprio presidente Tedeschi;

il Chiarabolli, della violazione degli artt. 7 comma 1 e 2 Statuto Federale, 45 comma 1 CGS per aver preso parte in posizione irregolare alle gare Valentino Mazzola – Corito Free Sport del 20 settembre 2009, Corito Free Sport – Atletico Piazze del 27 settembre 2009 e Corito Free Sport – Pietraia dell'11 aprile 2010, le prime due per non essere stato tesserato per la Società Corito Free Sport, la terza, pur essendo tesserato per la Società Corito Free Sport, per non aver scontato la residua squalifica di una giornata di gara, che gli era stata comminata.

Alla riunione odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire scritti difensivi, la Procura federale ha chiesto, in uno all'accoglimento del Deferimento, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 12 ciascuno per il Fanicchi ed il Novelli; inibizione di mesi 6 per Tedeschi; ammenda di € 500,00 per la Società US Serino; la squalifica di mesi otto per il Chiarabolli.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente precisare che, come risulta dalla parte motiva del Deferimento, la Società Corito Free Sport, alla quale veniva contestata ed accertata anche la irregolare iscrizione al campionato di Terza Categoria stagioni 2008/2009 e 2009/2010 per apocrifia delle firme di alcuni consiglieri apposte sulle domande d'iscrizione e fogli di censimento da cui emergeva la violazione in materia gestionale ed economica in relazione all'art. 8 comma 4 CGS, non è stata deferita in quanto dalla fine della stagione sportiva 2009/2010 non più affiliata FIGC per cessazione dell'attività.

Parimenti non risultano attualmente tesserati le persone che nella predetta Società avevano ricoperto le cariche di dirigenti e di consiglieri, al riguardo dei quali costituisce comunque orientamento consolidato degli Organi di Giustizia Sportiva che anche i soggetti non più tesserati possono essere sanzionati, ritenendosi eseguibile la pena al momento del nuovo tesseramento.

Ciò posto, il Deferimento è fondato.

Gli addebiti che sono stati mossi ai deferiti risultano documentalmente provati; peraltro, nessuno di loro ne ha contestato la fondatezza, per come è stata accertata dall'Organo inquirente, sicché vanno irrogate le sanzioni che sono state richieste, che appaiono sostanzialmente adeguate per i deferiti Fanicchi, Novelli e Chiarabolli, ma che vanno ridotte per il Tedeschi e la US Serino 1928, la cui responsabilità appare di contenuta rilevanza.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge: al Sig. Francesco Fanicchi l'inibizione di mesi 12 (dodici); al Sig. Domenico Novelli l'inibizione di mesi 12 (dodici); al Sig. Tommaso Tedeschi l'inibizione di mesi 3 (tre); alla Società US Serino 1928 l'ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta//zero zero); al Sig. Marco Chiaraboli la squalifica di mesi 8 (otto).

Il Presidente della CDN  
**Dott. Sabino Luce**

**Pubblicato in Roma il giorno 22 luglio 2011.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**